



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.129

OGGETTO:

Erogazione di un contributo economico a favore dell'Associazione UNITRE di Santena e Cambiano anno 2021 e concessione uso gratuito sale comunali.

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **ottobre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Giust.
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione di un contributo economico a favore dell'Associazione UNITRE di Santena e Cambiano anno 2021 e concessione uso gratuito sale comunali.**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Preso atto che:

- l'Associazione Unitre Santena e Cambiano è stata attiva sul territorio dei due Comuni per 23 anni, dal 1992 al 2015 – anno in cui, non potendo procedere all'elezione di un nuovo Direttivo si decise di chiudere la sede;
- in data 19/04/2016 è stata fondata l'Unitre di Santena e Cambiano;
- in data 1 giugno 2016 l'Associazione è stata iscritta all'Albo degli Organismi Associativi del Comune di Santena, nella sezione "Associazioni Culturali";

Considerato che l'Associazione si prefigge di:

- a) contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati e della cittadinanza in generale, mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici;
- b) sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali promosse dagli Associati di ogni Sede e rivolte alle persone e al servizio del territorio;
- c) promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un confronto aperto tra culture e generazioni diverse;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale sostenere questa importante esperienza che arricchisce il territorio di Santena, favorendo la diffusione della cultura e della coesione sociale.

Esaminata la richiesta di contributo (prot. 10974 del 06.10.2021) presentata dal presidente dell'Associazione Culturale UNITRE, sig. Gianfranco Bordin;

Ritenuto possibile ed opportuno accogliere le istanze presentate dall'Associazione UNITRE ed autorizzare:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- l'uso gratuito, non esclusivo, della sala polivalente presso la biblioteca civica per lo svolgimento dei corsi pomeridiani del martedì e mercoledì;
- l'uso gratuito, non esclusivo, della saletta del 1° piano presso la biblioteca civica, secondo calendario da concordare;
- l'uso gratuito, non esclusivo, della sala consiliare presso il Comune di Santena, secondo il calendario che sarà concordato;
- l'aula presso il Centro Giovani, secondo calendario da concordare.
- l'erogazione di un contributo di €. 1.200,00 finalizzato al cofinanziamento delle attività e dei corsi che saranno attivati a partire dal corrente mese di ottobre e che termineranno nel mese di aprile 2020;

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa”*

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”*.

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che sin dal Parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo “la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti”.

Richiamato l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

Propongo pertanto che la Giunta Comunale

DELIBERI

quanto segue:

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Associazione Culturale UNITRE all'uso gratuito, non esclusivo, della sala polivalente presso la biblioteca civica per lo svolgimento dei corsi pomeridiani;
2. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'erogazione di un contributo economico ordinario di € **1.200,00** a favore dell'Associazione Culturale UNITRE sede di Santena e Cambiano – assegnando la relativa spesa a carico del **codice di bilancio 12.03.1**



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

“Contributo per anziani” Cap. 1604.101, P.U. 1.04.04.01.001 del Bilancio finanziario 2021/23 con competenza ed esigibilità 2021;

3. di dare atto che l'Associazione UNITRE – Sede di Santena e Cambiano dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa beneficiario dovrà rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento vigente in materia.
4. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
5. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Ornella Bergoglio;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL ASSESSORE
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.